

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2519-bis

DISEGNO DI LEGGE

conseguente allo stralcio - deliberato dalla 7^a Commissione permanente nella seduta del 20 novembre 1990 - degli articoli 2, 5 e delle connesse parti dell'articolo 8 del

DISEGNO DI LEGGE N. 2519

«Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali e misure urgenti di sicurezza»

presentato dal **Ministro per i Beni Culturali e Ambientali**

(FACCHIANO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

e col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(PRANDINI)

Comunicato alla Presidenza l'8 novembre 1990

Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel triennio 1990-1992 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi, di cui lire 20 miliardi nel 1990, lire 180 miliardi nel 1991 e lire 50 miliardi nel 1992, da iscrivere nei corrispondenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per interventi diretti o indiretti di restauro del patrimonio architettonico, archeologico, artistico-storico, bibliografico e archivistico.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi competenti del Ministero per i beni culturali e ambientali presentano ai rispettivi uffici centrali programmi di spesa afferenti a complessi monumentali, aree archeologiche, raccolte archeologiche, storico-artistiche, bibliografiche e archivistiche, particolarmente esposti a rischio di perdita parziale o totale, secondo l'ordine di priorità.

3. Sulla base delle proposte di cui al comma 1, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva il piano triennale degli interventi.

Art. 2.

1. Nel triennio 1990-1992 è autorizzata la spesa di lire 58,8 miliardi, di cui lire 11,4 miliardi per il 1990, lire 37,4 miliardi per il 1991 e lire 10 miliardi per il 1992, destinati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, della legge 19 aprile 1990, n. 84, secondo il programma ivi previsto. Si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 della medesima legge ed il termine stabilito dal comma 4 del predetto articolo 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 31,4 miliardi per l'anno 1990, a lire 217,4 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 60 miliardi per l'anno 1992, ivi comprese le minori entrate di cui all'articolo 7, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.